CAMERA DEI DEPUTATI N. 2604

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(PEDINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

—

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano

Seduta del 15 dicembre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge intende assicurare all'Ente di diritto pubblico « Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci », con sede in Milano, il normale svolgimento delle attività istituzionali mediante il raggiungimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite.

L'Ente in questione trae origine da una fondazione, la quale, eretta prima in ente morale con decreto del 15 novembre 1947, ebbe riconosciuta la personalità giuridica pubblica con la legge 2 aprile 1958, n. 332. Lo stesso ente è inserito nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, relativa agli enti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese.

I fini istituzionali dell'Ente sono sinteticamente indicati nell'articolo 2 della stessa legge 2 aprile 1958, n. 332, la quale precisa che il Museo ha il compito di favorire la diffusione della cultura scientifica e la formazione della coscienza tecnica nel paese, provvedendo a documentare gli inizi, gli sviluppi, il progresso della scienza e della tecnica. A tal fine cura lo studio e la divulgazione delle trattazioni teoriche, delle intuizioni scientifiche, delle realizzazioni pratiche, nonché dei più notevoli problemi della produzione e, sotto l'aspetto fisiologico e didattico, anche di quelli del lavoro. In questo senso l'organizzazione del Museo, pur differendo fondamentalmente da quella delle scuole e delle biblioteche, tende ad essere essenzialmente

didattica. L'anzidetta funzione scaturisce spontanea dalla diretta osservazione degli oggetti tecnici, dalla esecuzione di esperienze e di fenomeni o dall'esame di un processo industriale.

Per l'opera di sintesi scientifico-culturale perseguita il Museo fornisce peraltro l'ambiente più idoneo in quanto raccoglie nel tempo e nello spazio le più varie espressioni del progresso scientifico e le presenta compiutamente ai visitatori, facilitando in tal senso la formazione di una coscienza tecnica nei giovani, negli studenti, negli artigiani, negli operai.

Il Museo, pertanto, si inserisce in quello strato sociale che, nell'attuale momento storico, più abbisogna di sollecitazioni formative e di osservazioni dirette esplicando una funzione didattica, incisiva, pratica e analitica a completamento di quella prevalentemente teorica acquisita nella scuola.

Il Museo « Leonardo da Vinci » è il più grande del paese e uno tra i più importanti del mondo ed è suddiviso in 28 sezioni così indicate:

Trasporti ferroviari e aeromarittimi; agricoltura e alimentazione, eccetera; tessile, con i settori della filatura, tessitura e macchine per cucire; arte orafa; fotocinematografia; arti grafiche (storia dell'alfabeto, fabbricazione della carta, macchine tipografiche, antica stamperia, macchine per scrivere); orologeria (misura del tempo, bottega dell'orologiaio); misura astronomica del tempo; orologi antichi; orologio meccanico; svegliarini monastici; acustica; galleria di Leonardo; informatica; misure di lunghezza; angoli e massa; apparecchi storico-didattici di fisica; fisica moderna; astronomia; radio; televisione; ottica; elettrologia; telecomunicazioni; motori; metallurgia; trasporti terrestri; ricerca petrolifera (dotazione di una torre sonda); combustibili solidi.

Con l'emanazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono stati fissati lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente degli enti pubblici, apportando, tra l'altro, sostanziali miglioramenti retributivi, per cui si sono verificati notevoli scompensi nel bilancio dell'ente.

I predetti miglioramenti sono stati calcolati, mediamente, intorno al 35-38 per cento vanificando, in tal modo, sia l'aumento del contributo ordinario, portato, con la legge 29 aprile 1976, n. 354, a complessivi 120 milioni annui, sia di quelli straordinari, disposti per lire 70 milioni – conto residuo esercizio 1976 – e per lire 123 milioni, conto competenza esercizio 1977.

Infatti, le spese che l'ente sostiene per stipendi e assegni fissi al personale in servizio ammontano a lire 315.500.000, a lire 98.600.000 per gli oneri riflessi, a lire 27.800.000 per compensi relativi al lavoro straordinario.

Pertanto, per il pagamento degli oneri diretti e riflessi a 55 unità di personale dipendente, di cui 10 sono stati assunti come personale straordinario ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il Museo spende complessivamente lire 442 milioni e 500.000, cui si deve aggiungere l'accantonamento del fondo di indennità di anzianità, previsto dal regio decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, pari a lire 26.086.823.

Quindi, a fronte di un impegno di spesa complessiva di parte corrente, pari a lire 618 milioni, l'ente sostiene, per il personale, spese ammontanti a lire 468 milioni e 586.823, che sono pari al 75,823 per cento delle spese correnti e rappresentano, in percentuale, l'82,95 per cento delle entrate correnti, mentre le spese di funzionamento ammontano a lire 121 milioni e 200.000.

Le entrate sono così suddivise; per contributi lire 446.850.000: di queste, lire 313 milioni sono a carico di questo Ministero, lire 133.850.000 per altre contribuzioni, lire 115.050.000 per autofinanziamento.

Dall'analisi comparativa tra le entrate e le spese correnti (lire 564.900.000 e lire 618.000.000) si evidenzia uno squilibrio permanente di lire 54.100.000.

I dati contabili sopra riportati si riferiscono alle previsioni definitive indica-

te nelle note di variazione al bilancio dell'esercizio finanziario 1977.

È necessario, altresì, precisare che il disavanzo complessivo di amministrazione, al 31 dicembre 1977, ammonta, presumibilmente, a lire 214.579.931.

Resta, infine, da aggiungere che, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, il Museo, ancora sprovvisto del regolamento organico, da approvare a termini di legge, ha effettuato, ai soli fini economici, l'inquadramento del personale nella qualifica iniziale di ciascuna carriera.

Pertanto, poiché è imminente l'approvazione del regolamento in questione da parte degli organi competenti, si dovrà provvedere a reinquadrare il personale tenendo conto delle anzianità pregresse e già maturate, per cui a tale personale saranno riconosciute qualifiche superiori con conseguente aumento degli oneri relativi a carico del bilancio.

Da tutto quanto sopra richiamato risulta evidente che il Museo, proprio in quanto ritenuto « utile » dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, deve essere posto in condizione di svolgere le attività istituzionali con la certezza di poter disporre dei necessari mezzi finanziari, e, pertanto, a questo fine, si propone all'approvazione del Parlamento il presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, autorizzato dall'articolo 3, lettera *a*), della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dalla legge 21 febbraio 1961, n. 95 e dalla legge 29 aprile 1976, n. 354, è elevato a lire 500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1978.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, e dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 354, è sostituito dal seguente:

« L'ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

e) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;

f) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal consiglio comunale;

g) un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, designato dal consiglio camerale;

h) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma, articolo 7;

i) il rettore dell'università statale di Milano e il rettore del Politecnico di Milano, ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisca nelle funzioni di membro del consiglio in caso di assenza e impedimento;

l) un rappresentante del personale, designato dal personale del Museo;

m) un rappresentante della regione Lombardia ».

ART. 3.

All'onere di lire 760 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 380 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.